



---

## **REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

---

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2024**

## **SOMMARIO**

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>3. ELENCO SPECIALE</b>	<b>4</b>
<b>4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE</b>	<b>4</b>
<b>5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO</b>	<b>4</b>
<b>6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE</b>	<b>5</b>
<b>7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE</b>	<b>5</b>
<b>8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE</b>	<b>6</b>
<b>9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO</b>	<b>6</b>
<b>10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO</b>	<b>7</b>
<b>11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE</b>	<b>8</b>

## 1. DEFINIZIONI

**Azione/i:** le azioni ordinarie di Tamburi Investment Partners.

**Comunicazione/i:** le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi degli artt. 44 (Maggiorazione del voto) e 45 (Comunicazioni rettificative e di revoca) del Provvedimento Post Trading.

**Elenco Speciale o Elenco:** l'elenco istituito da Tamburi Investment Partners S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

**Intermediario/i:** i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

**Provvedimento Post Trading:** Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", come successivamente integrato e modificato.

**Record Date:** la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

**Regolamento:** il presente "*Regolamento per il voto maggiorato*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2024.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.

**Società:** Tamburi Investment Partners o TIP.

**Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto:** l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto, o usufrutto sull'Azione con diritto di voto).

**Statuto Sociale:** lo statuto sociale di Tamburi Investment Partners *pro tempore* vigente.

**Tamburi Investment Partners o TIP:** Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, codice fiscale e partiva iva 10869270156.

**TUF** (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato.

## **2. PREMESSA**

In data 29 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 29 aprile 2024, ha (i) adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari e (ii) nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di TIP e rese pubbliche mediante il sito *internet* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere introdotte dal Presidente e Amministratore Delegato o dal Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla disciplina tempo per tempo applicabile e in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

## **3. ELENCO SPECIALE**

La Società ha istituito, a seguito della modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale approvata con delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2024 e iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi in data 8 maggio 2024, un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

## **4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento.

## **5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO**

**5.1** Ai sensi dell'articolo 7.2(a) dello Statuto Sociale, a ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9 del presente Regolamento.

**5.2** Ai sensi dell'articolo 7.2(a-bis) dello Statuto Sociale, nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito un voto ulteriore alla scadenza del periodo di dodici mesi successivo alla maturazione del periodo di ventiquattro mesi di cui al precedente paragrafo a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di tre voti per Azione (compresa la maggiorazione di cui al paragrafo che precede), fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9 del presente Regolamento.

## **6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE**

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il Titolare del Diritto di Voto. L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

## **7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 1, TUF e dell'art. 7.2(a) dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società la richiesta, per il tramite dell'Intermediario, allegando o inviando la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle Azioni registrate presso lo stesso ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente le Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni il numero delle Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a Tamburi Investment Partners – tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata [votomaggiurato\\_computershare@pec.it](mailto:votomaggiurato_computershare@pec.it) e copia per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica certificata [tamburi.spa@legalmail.it](mailto:tamburi.spa@legalmail.it) – la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento Post Trading, attesta la titolarità delle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Il modulo di richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato contenente, tra l'altro, la dichiarazione del Soggetto Legittimato di cui sopra è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it) – sezione Corporate Governance/Voto Maggiorato.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

## **8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE**

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla certificazione di cui sopra.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Successivamente alla richiesta di iscrizione il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Ogni Soggetto Legittimato può in qualunque tempo ottenere, mediante apposite successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori Azioni.

## **9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO**

**9.1** L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto – ai sensi dell'art. 7.2(a) dello Statuto Sociale e di cui al paragrafo 5.1 del Regolamento - avrà effetto dal e coinciderà con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco.

La Società, tramite l'Incaricato, provvederà all'aggiornamento dell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto e, in ogni caso, entro la Record Date.

Decorso il termine per l'ottenimento della maggiorazione, la Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento della maggiorazione.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

- (i) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (ii) si conserva in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (iii) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- (iv) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (v) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

- 9.2** In applicazione dell'art. 7.2(a-bis) dello Statuto Sociale e del paragrafo 5.2 del Regolamento, decorsi ulteriori dodici mesi dalla maturazione del periodo di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce un voto ulteriore fino a un massimo complessivo di tre voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera (a) dell'articolo 7.2 dello Statuto Sociale) in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui Record Date cade in un giorno successivo al decorso di ciascun ulteriore periodo di dodici mesi (l'“Ulteriore Maggiorazione del Diritto di Voto”).

L'aggiornamento dell'Elenco, a seguito dell'Ulteriore Maggiorazione del Diritto di voto, viene effettuato con le medesime modalità e termini di cui al precedente paragrafo 9.1, precisando che nella apposita sezione dell'Elenco viene altresì indicata l'entità della maggiorazione del voto.

## **10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO**

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la

maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa delle azioni.

Il Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata `votomaggiorato_computershare@pec.it` e copia per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica certificata `tamburi.spa@legalmail.it`, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle Azioni per le quali il Soggetto Legittimato intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica la documentazione e provvede alla cancellazione dall'Elenco quanto prima ed in ogni caso entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta, corredata dalla certificazione prevista dal Provvedimento Post Trading, e, in ogni caso, entro la Record Date, fermo restando che le Azioni oggetto di cancellazione dall'Elenco e oggetto di rinuncia alla maggiorazione del voto sono immediatamente disponibili.

## **11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato di cui al paragrafo 10 del presente Regolamento, la Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno inoltre:

- (i) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto; e
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

L'Intermediario dovrà segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti procedendo ad effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata



votomaggiurato\_computershare@pec.it e copia per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica certificata tamburi.spa@legalmail.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti e la Società, per il tramite dell'Incaricato, dovrà comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco medesimo o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Post Trading.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte del Titolare del Diritto di Voto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario che, senza indugio e comunque entro la giornata contabile, effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale con conseguente cancellazione.

Nei casi sopra descritti, l'aggiornamento dell'Elenco, con conseguente cancellazione dall'Elenco, avviene entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo e, in ogni caso, entro la Record Date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, fermo restando che le Azioni oggetto di cancellazione dall'Elenco saranno immediatamente disponibili.